

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art.1, comma 2 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247 e s.m.i;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 06/12/2011 n. 201 e s.m.i;
- VISTO l'art 14 della L. n. 26 del 28/03/2019;
- VISTO l'art. 18, commi 1 e 2, della L.R. n. 09/2021;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare prot. n. 48986 del 17/05/2021 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO il vigente C.C.R.L. del personale della Regione Siciliana con qualifica dirigenziale;
- VISTA l'istanza datata 31/05/2021 – trasmessa con la nota prot n. 55098 del 08/06/2021 del Dipartimento del Bilancio e Tesoro, ed assunta al PG di questo Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale in pari data al n. 57428 - con la quale il Sig. Brunetto Antonino il - C.F. - dipendente dell'Amministrazione regionale, con la qualifica di Dirigente di 3<sup>^</sup> fascia, avendo maturato i requisiti per l'accesso al prepensionamento anticipato (quota 100), ha chiesto di essere posto in quiescenza ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge regionale n. 9/2021;
- VISTO il D.A. n. 6134/II del 25/10/1991, annotato dalla competente Ragioneria Centrale il 06/12/1991 al n. 336 con il quale il Dott. Brunetto Antonino - dalla predetta data - è stato nominato nella qualifica "Consigliere in prova" VIII livello, nel ruolo Tecnico dell'Amministrazione Regionale di cui alla tabella "B" annessa alla l.r. n. 41/85, assumendo effettivo servizio il 16/11/1991;
- VISTO il D.D.R n. 1608 del 13/07/2000, con il quale, il Dott. Brunetto Antonino ha ricongiunto, con onere, il periodo lavorativo svolto, dallo stesso, presso il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni pari ad anni 03 mesi 10 e giorni 15, utile ai fini di quiescenza;
- VISTO il D.D.S. n. 2640 del 12/10/2020 del F.P.S., con il quale, il predetto dipendente, ha riscattato, con onere, il periodo di studi universitari pari ad anni 04 mesi 00 e giorni 00, utile ai fini di quiescenza;
- VISTO il D.D.S. n. 1640 del 30/06/2020 del F.P.S., con il quale, il medesimo dipendente, ha riscattato, con onere, il periodo di pratica Forense, pari a mesi 03 e giorni 18, utile ai fini di quiescenza;
- VISTO il D.D.G. n. 01682 del 08/04/2002, vistato dalla competente Ragioneria il 07/05/2002 al n. 1847, con il quale il Dott. Brunetto Antonino a decorrere dal 17/05/2000 è stato inquadrato nella 3<sup>^</sup> Fascia Dirigenziale di cui alla L.R. n. 10/2000;
- VISTO lo stato matricolare civile e militare;
- VISTA la nota del Servizio 3/F.P. - prot. n. 93429 del 30/08/2021 - con la quale si comunica che, a decorrere dal 01/12/2021, si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con contestuale cancellazione dal ruolo del Dott. Brunetto Antonino ;
- ACCERTATO che il Dott. Brunetto Antonino alla data del 30/11/2021 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni e un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione Regionale dal 16/11/1991 al 30/11/2021	30	00	15
Servizio riconosciuto ai fini di quiescenza (D.D.R n. 1608/2000)	03	10	15
Riscatto Laurea (D.D.S n. 2640/2020)	04	00	00
Riscatto pratica forense ( D.D.S n. 1640/2020)	00	03	18
Servizio militare di leva	01	03	00
Totale	39	05	18

ACCERTATO altresì che alla predetta data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore alla quota 100;

RITENUTO pertanto di dovere procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## D E C R E T A

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/12/2021 è risolto il rapporto di lavoro del Dott. Brunetto Antonino nato a   il   – Dirigente di 3<sup>a</sup> fascia dell'Amministrazione Regionale, ai sensi dell'art. 18 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2021 e, contestualmente, lo stesso, dalla medesima data è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con diritto a pensione.

### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, 19 Ottobre 2021

F.to IL DIRIGENTE GENERALE  
C. Madonia

Visto: si pubblici  
F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
G.G. Palagonia

Originale agli atti d'ufficio